CONVENZIONE

(articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n.152)

TRA

Il Segretariato Regionale del MiBACT per il Lazio (di seguito "Segretariato Regionale"), in persona del Segretario Regionale *pro tempore*, Dott. Leonardo Nardella, con sede in (00153) Roma, Via di San Michele n.22, C.F. 97261890582, PEC: *mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it*

E

L'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale (di seguito "Inas Cisl") con sede in (00198) Roma, Viale Regina Margherita n. 83/D, C.F. 07117601000, PEC: *presidente@pec.inas.it*, rappresentato dal Presidente - Legale Rappresentante *pro tempore*, Gianluigi Petteni;

premesso che:

- **il Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT)**, in virtù delle Circolari n. 190 del 24 maggio 2019 e n. 365 dell'8 novembre 2019, emanate dalla Direzione Generale Organizzazione – Servizio II, ha decentrato, a partire dall'1.1.2020, la trattazione delle pratiche pensionistiche a livello di singolo istituto periferico e che, in tale ambito, il Segretariato Regionale agirà quale "Polo - Ente Gestore" dell'applicativo telematico INPS "Nuova Passweb", coordinando le attività degli istituti del MiBACT dislocati sul territorio regionale;

- nell'ambito del **Segretariato Regionale** e degli **Istituti afferenti**, facenti parte del "Polo-Ente Gestore" Lazio, non sono rinvenibili adeguate professionalità che, per numero e competenze specifiche in materia di trattamento delle pratiche pensionistiche, possano assicurare l'efficace svolgimento dei nuovi compiti delegati dalle richiamate circolari della Direzione Generale Organizzazione, e che, pertanto, risulta necessario e urgente acquisire un qualificato servizio esterno in grado di assicurare il corretto trattamento delle pratiche pensionistiche, tramite interventi di formazione, affiancamento e supporto tecnico;

- **con nota n. 1669 del 6.3.2020** il Segretariato Regionale, al fine di acquisire i servizi suindicati, considerato anche quanto previsto dall'art. 10, comma 1 lettera b) della legge 152/2001, ha avviato una consultazione preventiva di mercato, interpellando quattro enti di patronato (INAS, INCA, INPAS, ITAL);

- **alla data del 16.3.2020** (termine ultimo per la presentazione delle offerte), è pervenuta un'unica offerta dettagliata relativa ai servizi di "supporto in materia previdenziale e assistenziale" da parte del patronato Inas Cisl;

- **Inas Cisl**, oltre a garantire contenuti aggiuntivi migliorativi in ordine ai servizi richiesti con la richiamata consultazione preventiva, offre adeguate garanzie di affidabilità e professionalità del personale impiegato;

- con determina del 18.3.2020 (All.1) il Segretariato Regionale ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione per l'affidamento a Inas Cisl del servizio, per la durata di 1 anno, "*di attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia previdenziale e assistenziale, a livello territoriale, per la gestione delle pratiche pensionistiche da parte degli Istituti Mibact del Lazio e per l'efficace svolgimento da parte del Segretariato regionale Mibact delle funzioni tecniche e di coordinamento quale "Polo-Ente gestore", per una spesa complessiva massima stimata così come di seguito specificata: n. 400 ore/anno, al costo/rimborso orario unitario stimato [illegible] per un periodo di 1 anno, per un importo totale di € [illegible] (IVA non dovuta ai sensi dell'art. 10, comma 1, L. 152/2001)*";

- le attività oggetto della presente convenzione rientrano tra le "attività diverse" di cui all'art. 10 della legge 152/01 e sono svolte per conto del Segretariato Regionale;

- il Segretariato Regionale stipula la presente convenzione in esito alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 effettuati tramite il portale AVCPASS. Resta inteso che, in caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, la medesima convenzione si intenderà risolta di diritto;

- le spese sostenute da Inas Cisl per le attività di cui all'art. 2 saranno rimborsate esclusivamente secondo quando stabilito dall'art. 4 della presente convenzione. Resta, pertanto, inteso che le stesse non concorrono al finanziamento di cui all'art. 13 della legge n. 152/01.

Preso atto

dell'interesse del Segretariato Regionale alla proposta per la fornitura dei servizi richiamati in premessa, formalizzata da Inas Cisl in data 16.3.2020 e acquisita dal Segretariato Regionale, prot. nr. 1891 del 17.03.2020, le parti come in epigrafe costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

Il Segretariato Regionale con la presente convenzione conferisce a Inas Cisl l'incarico di svolgere i seguenti servizi:

A) servizio di supporto alle attività interne degli uffici che gestiscono il personale ed alle attività connesse alla gestione dei propri dipendenti. Nello specifico:

- assistenza e consulenza ai fini del controllo dell'anzianità contributiva maturata per il diritto a pensione e ai fini della presentazione di istanze all'INPS per il pensionamento e per la valutazione di servizi e periodi;
- assistenza nella compilazione della modulistica INPS e conseguente inoltro all'ente previdenziale;
- verifica e sistemazione delle posizioni assicurative del personale nella banca dati INPS ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico e delle valutazioni di servizi e periodi (riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni);
- adempimenti relativi alla liquidazione e riliquidazione delle pensioni;
- adempimenti relativi alla liquidazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto;
- aggiornamento prospetti previsionali delle cessazioni dal servizio mediante verifica delle anzianità contributive e delle acquisizioni del diritto a pensione a supporto delle procedure di programmazione del fabbisogno del personale;
- gestione degli adempimenti amministrativi relativi alle domande di riscatto, ricongiunzione e valutazione dei servizi pre-ruolo ai fini di quiescenza e di previdenza.

B) Servizio di supporto, tramite appuntamento dedicato, in materia previdenziale e assistenziale a titolo gratuito a tutti i dipendenti del Segretariato Regionale e degli Istituti afferenti all'Ente gestore.

Articolo 3

Modalità di svolgimento dell'attività

Inas Cisl espleterà le attività di cui all'art. 2 lett. A) per un monte ore complessivo di 400 (quattrocento) e precisamente:

1) **Presso la sede del Segretariato Regionale**, sito in via di San Michele 22 Roma**, dovranno essere svolte le attività di** formazione e informazione del personale del Segretariato Regionale stesso e di quello designato dai vari Istituti periferici e accreditato quale operatore e/o validatore del Polo ente gestore, sull'uso del portale nuova Passweb – gestione pratiche pensionistiche dei dipendenti statali;
2) **presso la Sede Nazionale del Patronato Inas Cisl sita in Viale Regina Margherita 83/D, previo appuntamento concordato,** per l'assistenza degli operatori e/o validatori nella redazione delle pratiche pensionistiche sul portale INPS **nuova Passweb**, secondo le richieste formulate dai singoli Istituti periferici sopramenzionati, attraverso il Segretariato Regionale. A tal fine Inas Cisl comunicherà un indirizzo mail dedicato ed il nominativo con un recapito telefonico di un operatore che seguirà le richieste provenienti dal Segretariato regionale. L'assistenza potrà essere prestata

anche con modalità in remoto nel caso ciò risultasse possibile in relazione alla specificità della pratica trattata. Al fine di conteggiare il numero di ore di assistenza prestate sarà fornita apposita modulistica sottoscritta dagli operatori Mibact e Inas Cisl e comunicata al Segretariato Regionale.

La fornitura dei servizi *de quo* sarà eseguita in aderenza alle clausole di seguito riportate, nonché secondo quanto indicato nella nota di offerta presentata da Inas Cisl in data 16.3.2020, documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Quanto al servizio di cui alla lettera B) dell'art. 2, questo sarà offerto per l'intera durata del contratto, presso una delle sedi territoriali Inas Cisl dando la possibilità al dipendente interessato di prenotare l'appuntamento tramite canale dedicato. A tal fine Inas Cisl fornirà i propri riferimenti (mail e numero di telefono ed un operatore dedicato) per consentire la prenotazione di detto servizio.

Inas Cisl espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente, improntando il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento. Inas Cisl è tenuto a fornire le informazioni e i chiarimenti richiesti dal Segretariato Regionale sulle attività svolte.

La Convenzione e il suo contenuto, così come i documenti, i dati e le informazioni ricevuti ed acquisiti ai fini dell'esecuzione della stessa non potranno essere usati dalle Parti né da terzi per fini diversi da quelli in essa rappresentati, né comunicati o trasmessi, in qualsivoglia forma, a terzi, fatta eccezione per gli obblighi legali.

Articolo 4

Rimborso spese

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno fornite da Inas Cisl senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 10, comma 1 legge n. 152/2001.

Il Segretariato Regionale corrisponderà a Inas Cisl, a titolo di rimborso spese, per le attività previste all'art. 2, lett. a), la somma dovuta secondo i seguenti parametri.

Il costo unitario soggetto a rimborso, inteso come costo orario delle prestazioni che l'Inas Cisl ha offerto per "*il servizio di formazione e di supporto alle attività interne degli uffici che gestiscono il personale ed alle attività connesse alla gestione dei propri dipendenti*", è pari ad [redacted] ed è comprensivo di ogni eventuale spesa.

L'importo contrattuale complessivo per la prestazione soggetto a rimborso ammonta, pertanto, ad [redacted] IVA non dovuta ex. Art. 10 comma 1, L. 152/2001.

Quanto alla prestazione delle attività di cui all'art. 2 lett. b), esse saranno rese a titolo gratuito.

Articolo 5

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di un anno e, comunque, nel caso di non esaurimento entro tale termine del monte ore previsto dalle parti (400), per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi.

La data di decorrenza iniziale verrà concordata tra le parti per iscritto, con firma di un apposito atto denominato "**verbale di avvio del servizio**", di cui all'art. 2 e 3 della presente convenzione.

Articolo 6

Responsabilità

Inas Cisl, attraverso polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, è responsabile dei danni provocati da errori materiali e inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'art. 2.

In merito a quanto sopra, il Segretariato Regionale si intende manlevato da qualsiasi responsabilità.

Articolo 7

Norme regolatrici della convenzione

L'esecuzione della presente convenzione è regolata, oltre che dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intercorsi tra il Segretariato Regionale e Inas Cisl, da:

a) Le clausole riportate nell'offerta del 16.3.2020, prot. Nr. 1891 del 17.03.2020, limitatamente alle parti che non contrastino con le disposizioni della presente convenzione;

b) I documenti richiamati nel presente atto;

c) le vigenti disposizioni di legge e del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità di stato;

d) il d.l.gs. 81/08 e s.m.i.;

e) il d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR Privacy;

f) il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

g) la legge 136/2010 e s.m.i.;

h) il codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;

i) il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, adottato ai sensi della legge n.190/2012;

j) La legge 152/2001 e s.m.i. e il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.9.2015 (schema di convenzione, art. 10, comma 1, lettera a, della legge 30 marzo 2001 n. 152).

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Inas Cisl si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Inas Cisl si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula della presente convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Inas Cisl si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano Inas Cisl anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Articolo 9

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento sarà corrisposto in relazione alle ore effettivamente rese e avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle note di debito che verranno emesse nel rispetto delle scadenze di contabilità pubblica, successivamente al rilascio della certificazione di regolare esecuzione da parte del direttore della convenzione, con mandato diretto a favore di Inas Cisl.

Le note di debito, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Segretariato Regionale per il Lazio del MiBACT (C.F. 97261890582) - Via di San Michele 22, 00153 Roma e riporteranno il codice IBAN del conto dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero di protocollo, la data della convenzione ed il CIG.

La nota di debito verrà emessa in formato cartaceo e trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

Inas Cisl non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva

relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione della convenzione, il medesimo tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Segretariato Regionale Lazio il seguente [illegible]

Inas Cisl assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i.

INAS Cisl ha dichiarato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - IBAN: [illegible]

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto: [illegible] Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

La legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

Articolo 10

Direzione dell'esecuzione della Convenzione e verifica della regolare esecuzione

La vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ed il rilascio della certificazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 217 del d.lgs. 50/2016 sono demandate, in qualità di Direttore dell'esecuzione della convenzione, [illegible]

Inas Cisl indica il Sig. [illegible] Regionale, in nome e per conto di Inas Cisl medesimo, in ordine all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 11

Penali

In caso di inadempimento alle prestazioni contrattuali per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile al Segretariato Regionale, si applicherà a Inas Cisl una penale variabile tra l'1% (uno per cento) e il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo soggetto a rimborso, a seconda della gravità dell'inadempimento, a discrezione del Segretariato Regionale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati a Inas Cisl per iscritto dal Direttore dell'esecuzione della convenzione.

Inas Cisl dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore della convenzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora il Segretariato Regionale ritenga non fondate dette deduzioni, ovvero non vi sia data risposta, o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Segretariato Regionale provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione della relativa nota di debito.

Articolo 12

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Inas Cisl ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

Le parti convengono che, in relazione al trattamento dei dati personali ed in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (ora in avanti GDPR):

1. titolare del trattamento è Inas Cisl relativamente a quanto riferito all'attività di supporto, a titolo gratuito, ai dipendenti del Segretariato Regionale e degli Istituti afferenti al "Polo Ente gestore Lazio".

2. con riferimento alle attività di supporto agli uffici che gestiscono il personale, il Segretariato Regionale in qualità di titolare del trattamento designa Inas Cisl, quale responsabile esterno di tale trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, che con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di accettare la predetta designazione quale responsabile del trattamento e conferma di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Inas Cisl opererà quale responsabile del predetto trattamento di dati personali, effettuato secondo le modalità e attraverso gli strumenti elettronici forniti e gestiti dal Titolare nei termini di cui alla presente Convenzione ed in virtù del preventivo consenso rilasciato dall'interessato al Titolare del trattamento stesso.

Il Responsabile si impegna ad osservare e a far osservare ai propri operatori i compiti e le istruzioni del Titolare.

Il Titolare vigilerà, ove lo ritenga, anche tramite verifiche periodiche o richieste, sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile delle disposizioni di cui al GDPR, dei compiti assegnati quale responsabile.

Inas Cisl sarà responsabile per ogni danno / disfunzione o perdita relativa ai dati personali e per ogni conseguenza collegabile (abbia essa un prosieguo giudiziale o stragiudiziale) laddove l'evento sia addebitabile a comportamento omissivo o commissivo dell'Istituto o dei suoi operatori, salvo il caso fortuito. In tutti gli altri casi, sarà da considerarsi responsabile il Titolare del trattamento, per ogni effetto e conseguenza di legge.

Articolo 13

Risoluzione per inadempimento e recesso

Il Segretariato Regionale, previa diffida ad adempiere, si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione nel caso di gravi e ripetute inadempienze delle prestazioni contrattuali da parte di Inas Cisl.

In ogni caso si conviene che il Segretariato Regionale, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Patronato con raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i;
- nei casi di violazione delle norme relative agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, pagamenti, tracciabilità dei flussi finanziari e riservatezza.

Il Segretariato Regionale si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici giorni) da comunicarsi a Inas Cisl con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC indicata nella presente convenzione. In tal caso il Segretariato Regionale sarà tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari.

Articolo 14

Divieto di cessione della convenzione e del credito

È vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, quale fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lettera d), punto 2, del d.lgs. 50/2016.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016.

Inas Cisl, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/ i nonché ad anticipare i pagamenti a Inas Cisl mediante bonifico bancario o postale sul conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Segretariato Regionale al risarcimento del danno, la presente convenzione si intende risolta di diritto.

Articolo 15

Pubblicazione della convenzione

Inas Cisl pubblicherà la presente convenzione sul proprio sito internet, secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione, e ne trasmetterà copia, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Articolo 16

Sede e domicilio legale

Per la firma e l'esecuzione del presente atto, il Segretariato Regionale è rappresentato dal Segretario Regionale *pro tempore,* Dott. Leonardo Nardella.

Il Patronato è rappresentato dal Presidente *pro tempore,* in qualità di rappresentante legale, Gianluigi Petteni.

A tutti gli effetti del presente atto, Inas Cisl elegge domicilio legale in (00198) Roma, Viale Regina Margherita, 83/D e il Segretariato Regionale elegge il proprio domicilio legale in (00153) Roma, Via di San Michele n. 22.

Articolo 17

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra Inas Cisl e il Segretariato Regionale in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 18

Registrazione

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 19

Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/16, è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26. 10.1972, n. 642, nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate, a carico di Inas Cisl.

Sono comunque a carico di Inas Cisl tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto, ad eccezione di quelli che per legge sono a carico del Segretariato Regionale.

Articolo 20

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Allegati:

1. determina a contrarre del 18.3.2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. Inas Cisl dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificamente le pattuizioni contenute nei seguenti articoli:

art. 2 (oggetto della convenzione); art. 3 (modalità di svolgimento delle attività); art. 4 (rimborso spese); art. 7 (norme regolatrici della convenzione); art. 8 (obblighi che derivano dal rapporto di lavoro); art. 9 (pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari); art. 11 (penali); art. 13 (risoluzione per inadempimento e recesso).

Letto, confermato, sottoscritto

Roma, 20/05/2020

Inas Cisl	**Segretariato Regionale per il Lazio**
Il Presidente e Rappresentante Legale	Il Segretario Regionale
Gianluigi Petteni	Dott. Leonardo Nardella
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

Segretariato Regionale per il Lazio

DETERMINA A CONTRARRE NR. 12 DEL 18/03/2020

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che il Mibact, in virtù delle circolari n 190 del 24 maggio 2019 e n.365 dell'8 novembre 2019 emanate dalla Direzione Generale Organizzazione – Servizio II, ha decentrato dal 1.1.2020 la trattazione delle pratiche pensionistiche a livello di singolo istituto periferico e che, in tale ambito, il Segretariato Regionale agirà quale "Polo - Ente Gestore" dell'applicativo telematico INPS "Nuova Passweb" coordinando, le attività degli istituti del Mibact dislocati sul territorio regionale;

CONSIDERATO che, nell'ambito del Segretariato Regionale Mibact per il Lazio e degli Istituti afferenti facenti parte del "Polo Lazio", non sono rinvenibili adeguate professionalità che, per numero e competenze specifiche in materia di trattamento delle pratiche pensionistiche, possano assicurare l'efficace svolgimento dei nuovi compiti delegati dalle richiamate circolari della Direzione Generale Organizzazione;

CONSIDERATO che la corretta trattazione delle pratiche pensionistiche è essenziale per il collocamento in quiescenza del personale nei tempi e con le modalità previste dalle norme in materia e che qualsiasi ritardo o errata trattazione delle stesse può comportare pregiudizi economici per gli interessati nonché danni erariali per l'amministrazione;

RITENUTO, pertanto, che è interesse dell'Amministrazione adottare soluzioni in grado assicurare l'efficiente ed efficace gestione delle pratiche pensionistiche del personale degli Istituti periferici del Mibact sul territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che, per il perseguimento del predetto obiettivo, l'Amministrazione centrale ha inteso riconoscere piena autonomia gestionale ai Segretariati Regionali Mibact e non ha attivato forme centralizzate di, consulenza, supporto e formazione;

VALUTATO che la soluzione più adeguata per il perseguimento del predetto obiettivo è l'attivazione di un supporto consulenziale e formativo fornito da soggetti esterni in possesso di adeguata e qualificata esperienza in materia di trattazione di pratiche pensionistiche;

ATTESO che non hanno dato esito positivo le richieste del Segretariato Regionale Mibact del Lazio finalizzate a ricevere adeguata e qualificata consulenza e supporto formativo da parte dei competenti uffici dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) (nota nr. 8499 del 11/11/2019 e nota di sollecito nr. 9032 del 06/12/2019);

VISTO che a seguito dell'indagine esplorativa avviata con nota nr. 9462 del 20/12/2019, finalizzata alla ricezione di offerte di consulenza e supporto in materia pensionistica da parte di soggetti esterni diversi dall'INPS, a titolo gratuito, non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte dei soggetti consultati

TENUTO CONTO, pertanto, che sussiste l'urgenza e la necessità di attivare un qualificato e adeguato servizio di supporto a livello territoriale per la gestione delle pratiche pensionistiche da parte degli Istituti Mibact del Lazio e per l'efficace svolgimento da parte del Segretariato regionale Mibact delle funzioni tecniche e di coordinamento quale "Polo-Ente gestore";

TENUTO CONTO che sul portale Acquisti in Rete PA non risulta attiva, alla data odierna, una categoria per il servizio di supporto in materia pensionistica;

VISTA la nota nr. 1669 del 06.03.2020 con cui questo Segretariato ha avviato una consultazione preventiva di mercato, interpellando quattro enti di patronato (INAS, INCA, INPAS, ITAL) per l'eventuale affidamento del servizio di "Supporto In Materia Previdenziale E Assistenziale" (ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), L. 152/2001);

CONSIDERATO che alla data del 16.03.2020, data del termine di presentazione delle offerte, il solo patronato INAS ha inviato offerta dettagliata relativa al servizio in oggetto (prot. Nr. 1891 del 17.03.2020), avente anche contenuti aggiuntivi migliorativi in ordine alle attività formative, rispetto ai servizi richiesti con la richiamata consultazione preventiva di mercato;

CONSIDERATO che l'INAS risulta aver maturato un'importante esperienza in relazione alle attività di "supporto in materia Previdenziale e Assistenziale" in favore delle Amministrazioni Pubbliche nell'ultimo quinquennio, come dichiarato nell'offerta;

CONSIDERATO che il servizio da fornire prevede un costo unitario orario (prezzo orario comprensivo di eventuali spese previste dal Patronato), soggetto a rimborso;

CONSIDERATO che il servizio sarà reso per n. 50 settimane l'anno, e che pertanto le ore di assistenza agli utenti sono quantificabili in n. 400 annuali;

CONSIDERATO che l'offerta economica è ritenuta congrua con la qualità/quantità dei servizi richiesti;

VISTO l'art. 36, c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2060 – fondi di funzionamento è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DETERMINA

1. L'avvio della procedura per l'affidamento diretto del servizio, della durata di 1 anno, di attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia previdenziale e assistenziale, a livello territoriale, per la gestione delle pratiche pensionistiche da parte degli Istituti Mibact del Lazio e per l'efficace svolgimento da parte del Segretariato regionale Mibact delle funzioni tecniche e di coordinamento quale "Polo-Ente gestore", per una spesa complessiva massima stimata così come di seguito specificata: n. 400 ore/anno, al costo/rimborso orario unitario stimato a [redacted] per un periodo di 1 anno, per un importo totale di [redacted] (IVA non dovuta ai sensi dell'art. 10, comma 1, L. 152/2010);
2. di autorizzare la spesa complessiva come stimata al punto precedente, da porsi a carico dei fondi di funzionamento cap. 2060 del Segretariato Regionale per il Lazio.

Codice CIG [redacted]

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dottor [redacted]

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il signor [redacted]

VISTO
PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Dott. Massimo Santelli

VISTO
Il Responsabile dell'Ufficio
Gare e Contratti
Dr.ssa Irene Stiscia

Il Segretario Regionale

Dr. Leonardo Nardella

Firmato digitalmente da
Leonardo Nardella